CAMERA DEI DEPUTATI N. 516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILVESTRI, SANGALLI, MORAZZONI, SANESE

Presentata l'8 agosto 1979

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla « vicenda » Sindona

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'assassinio del liquidatore della Banca Privata Finanziaria, avvocato Giorgio Ambrosoli, e la scomparsa dello stesso Michele Sindona a New York, hanno maggiormente radicato la convinzione che troppi aspetti dell'attività del banchiere restano nell'oscurità, facendo presumere collegamenti poco chiari con ambienti politici e della pubblica amministrazione.

La già tesa situazione politica nazionale non può rassegnarsi ad un costante avvelenamento per polemiche che restano nell'oscurità e che si sviluppano spesso per il tramite di un linguaggio cifrato comprensibile solo agli addetti ai lavori.

Sulla vicenda, invece, deve essere fatta chiarezza, l'opinione pubblica deve poter orientarsi con cognizione di causa fra le astiose e fumose dispute.

Le eventuali collusioni, le possibili complicità debbono venire alla luce consentendo la individuazione dei colpevoli e rendendo così giustizia a quanti invece si sentono accusare di colpe inesistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare se il comportamento degli organi dello Stato e degli esponenti politici in ordine al caso Sindona abbia violato leggi, regolamenti o disposizioni amministrative e riferirne al Parlamento.

La Commissione è composta di quindici Senatori e di quindici Deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

ART. 2.

La Commissione deve accertare:

a) se il banchiere Michele Sindona abbia svolto le sue iniziative al fine di conseguire vantaggi o interessi di natura politica;

b) se partiti, uomini politici, esponenti di Governo e dirigenti della pubblica amministrazione abbiano favorito la fuga di Sindona negli Stati Uniti ed in seguito abbiano ritardato l'accettazione della domanda d'estradizione rivolta al Governo degli Stati Uniti dal Governo italiano;

c) se esponenti politici e di Governo abbiano cercato di interferire nel lavoro della magistratura al fine di favorire l'avvocato Sindona e le imprese da lui controllate.

ART. 3.

I poteri della Commissione sono quelli previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

ART. 4.

La relazione sarà presentata al Senato e alla Camera entro sei mesi dalla data della costituzione della Commissione stessa.

ART. 5.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.